



SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 741/10

UDIENZA DEL

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO**

SEZIONE 38

04/09/2012 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

ORDINANZA DEFINITIVA

N°

51/38/12

<input type="checkbox"/>	RUSCHENA	SILVANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROLLE	LAURA	Relatore
<input type="checkbox"/>	URRU	SERGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

4/8/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/10/12

ha emesso la seguente

ORDINANZA

N. SENTENZA 10/15/11 C.R. AN. 373 C. P.C.

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. 741/10
spedito il 29/04/2010

- avverso la sentenza n. 42/4/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ALESSANDRIA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ALESSANDRIA

proposto dal ricorrente:

BONDESAN PIER GIORGIO

VIA GIOVANNI PAOLO II N. 30 15073 CASTELLAZZO BORMIDA AL

difeso da:

POLLAROLO AVV. ERNENSTINA

VIA MIGLIARA N. 18 15121 ALESSANDRIA AL

terzi chiamati in causa:

EQUITALIA ALESSANDRIA SPA

SPALTO GAMONDIO N.1 15100 ALESSANDRIA AL

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 001 2011 00170456 IRPEF-ALTRO 2004

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 001 2011 00170456 IVA-ALTRO 2004

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 001 2011 00170456 IRAP 2004

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 001/2008/70005262579 IVA+IRPEF+IRAP 2004

IL SEGRETARIO SEZIONE
(Rosaria Salamone)



RG.N.741/10

ORDINANZA

Il signor Bondesan Pier Giorgio era stato nominato procuratore generale dell'ing. Ceva invalido della malattia Parkinson e con l'incarico di dismettere il patrimonio immobiliare al quale incarico il procuratore aveva adempiuto.

La Guardia di finanza aveva riscontrato che le vendite erano state effettuate a prezzi superiori a quelli che risultavano dagli atti di vendita e che parte del ricavato non era stata versata sui conti del procuratore.

Pertanto era stato ritenuto che questi svolgesse funzioni di intermediario immobiliare e che le somme non versate rappresentassero la sua provvigione.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Valenza aveva pertanto effettuato nei confronti del Sig. Bondesan accertamento per l'anno 2004 recuperando nei suoi confronti l'imposta IRPEF di € 71.329,00 IVA € 34.660,00 e veniva applicata la sanzione di € 263.576,00 oltre ad IRAP e addizionali.

Contro l'accertamento ricorreva il contribuente e la Commissione Provinciale respingeva il ricorso.

Appellava il sig. Bondesan deducendo di avere svolto sempre e soltanto compiti di procuratore appoggiandosi ad un'impresa di intermediazione immobiliare alla quale erano stati corrisposti dei compensi di mediazione.

Chiedeva la sospensione del pagamento delle somme richieste.

La Commissione Tributaria regionale, con sentenza 10/15/11 del 31 marzo 2011 respingeva l'appello.

Il 23.03.2012 il contribuente interponeva ricorso per Cassazione e presentava istanza ex art. 373 comma 1 cpc per la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

La Commissione ritiene che sussistano le condizioni per concedere la sospensione richiesta. Per quanto riguarda il fumus pare dimostrato che il contribuente abbia unicamente svolto compiti di procuratore.

In tutti i casi la controversia è ora all'esame della Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda il periculum in mora il contribuente è titolare di un reddito di pensione INPS, come risulta dal Cud prodotto dal difensore di € 17.805,00 annui lordi.

Si trova quindi nella grave impossibilità di far fronte alle ingenti richieste tributarie.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'istanza di sospensione.

Così deciso in Torino il 04/09/2012

Il Presidente
Stefano Preschella

